



**REGOLAMENTO ALLO STATUTO
DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
UNITRE, UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'
SEDE DI ARENZANO COGOLETO**
(approvato dall'Assemblea del 30/11/2019)

Il presente Regolamento d'attuazione dello Statuto della Sede di Arenzano Cogoleto costituisce complemento dello Statuto stesso.

Per eventuali modifiche del Regolamento, è competente il Consiglio Direttivo, con ratifica dell'Assemblea Ordinaria degli Associati.

Art. 1 – Sigla e Marchio

Sigla e Marchio che la Sede è autorizzata ad utilizzare sono di proprietà dell'Associazione Nazionale, sono depositati alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Torino, riconosciuti con brevetto n. CI/3611.00 del 20/05/2015. L'utilizzo in Sede Locale sia della Sigla che del Marchio sono consentiti sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Adesioni

- 1) La quota annuale di Associazione alla Sede Locale non è una quota di iscrizione ai corsi gestiti dall'Unitre, ma rappresenta la quota di adesione all'Associazione.
- 2) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di fissare quote associative differenziate per categorie specifiche.
- 3) La quota associativa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di recesso dell'Associato, salvo particolari situazioni valutate volta per volta dal Consiglio Direttivo.
- 4) La domanda al Consiglio Direttivo prevista all'art.4 punto 3 dello Statuto Locale deve essere presentata sia da coloro che intendono associarsi per la prima volta sia da coloro che rinnovano l'adesione dopo un mancato rinnovo protratto per due anni consecutivi.

Art. 3 – Associati

- 1) Si considerano Associati alla Sede locale:

- a) Gli Associati Fondatori: sono i firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione.
 - b) Gli Associati Onorari: sono Associati Onorari le persone che, per professionalità, competenza e particolari benemeritenze, possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza della Sede Locale. Il riconoscimento di Associato Onorario può essere proposto al Presidente da parte di un Consigliere. Il Presidente sottoporrà la proposta al Consiglio Direttivo che avrà la facoltà di deliberare in merito. Il riconoscimento di Associato Onorario sarà registrato su apposito Albo.
 - c) Gli Associati: sono tutte le persone fisiche, italiane e straniere, che, avendo raggiunto la maggiore età siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Per avvalersi del diritto di elettorato attivo occorre che siano trascorsi tre mesi dall'iscrizione nel Libro degli Associati, mentre tutti coloro che sono iscritti nel Libro degli Associati possono partecipare all'elettorato passivo.
 - d) Gli Associati Docenti: sono i docenti che svolgono la loro attività didattica nell'Anno Accademico in corso ottemperando al versamento di una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
- 2) L'iscrizione ad Associato rimane efficace sino alla data di inizio dei corsi del successivo Anno Accademico.
- 3) In particolari circostanze, su proposta del Segretario e approvazione del Consiglio Direttivo, l'Associazione può rinunciare alla quota associativa rilasciando borse di studio. In tal caso, il titolare di borsa di studio può partecipare a corsi e laboratori, è assicurato, ma non può partecipare ad assemblee e accedere a cariche sociali.

Art. 4 – Assemblea

Ai sensi dell'art. 24 c. 3 del D. Lgs. 3.7.2017, n. 117, ogni Associato può farsi rappresentare da un altro Associato mediante delega scritta. Ciascun Associato può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe, fino a 500 Associati, e cinque deleghe in presenza di oltre 500 Associati. Le deleghe vanno presentate in segreteria almeno 48 ore prima dell'inizio previsto dell'Assemblea.

In caso di Assemblea Straordinaria, il numero di deleghe per persona è il medesimo previsto per l'Assemblea Ordinaria.

Art. 5 – Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il/i Vice Presidente/i.
 - c) Il Direttore dei Corsi ed eventuali vice
 - d) Il Segretario;
 - e) Il Tesoriere;

f) I Consiglieri nel numero da uno a tre.

In caso di impedimento del Presidente, subentrerà nelle sue funzioni il Vice Presidente. Nel caso di più Vice Presidenti, è prevista la figura del Vice Presidente Vicario nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo uscente, sulla base delle esperienze maturate, stabilisce il numero complessivo dei componenti del successivo Consiglio Direttivo.

- 2) Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato con preavviso di almeno 8 giorni; in caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione anche immediata per telefono o per posta telematica.
- 3) La nomina di ciascun componente del Consiglio ha una durata triennale ed è rinnovabile, ma decade quando viene a mancare la condizione di Associato all'Unitre.
- 4) Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 5) Il Consiglio Direttivo può procedere, sottoponendola a successiva ratifica dell'Assemblea nella sua prima riunione, all'integrazione del proprio organico in caso di vacanza di posti verificatasi durante il triennio mediante cooptazione di un Associato, anche non candidato alle ultime elezioni.

Art. 6 – Elezione degli Organi e delle Cariche Sociali

- 1) Le elezioni degli Organi e delle Cariche Sociali saranno gestite da una Commissione Elettorale come da successivo art.7.
- 2) Le modalità delle elezioni saranno contenute nella convocazione dell'Assemblea e ripetute in locandine o manifesti da affiggere in bacheca, in Segreteria o inviati con posta telematica.
- 3) Nelle elezioni, tramite liste di candidati, le preferenze espresse da ogni elettore non possono essere in numero superiore a quello dei posti da coprire.

Art. 7 – Commissione Elettorale

- 1) Contestualmente alla convocazione delle elezioni, viene costituita una Commissione Elettorale formata da almeno tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti dal Consiglio Direttivo fra gli Associati, con compiti di:
 - a) raccogliere le candidature, che possono essere per più cariche, che devono essere presentate alla Segreteria della Sede almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni;
 - b) predisporre le procedure elettorali;

- c) svolgere le funzioni di Commissione verifica poteri per il controllo dei requisiti di elettori attivi e passivi tra gli Associati presenti alle votazioni;
- d) assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento;
- e) verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
- f) depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.

2) I candidati e i membri del consiglio direttivo uscente non possono far parte della Commissione Elettorale.

Art. 8 - Organo di Controllo

L'assunzione di un organo di controllo diverrà obbligatoria nel caso in cui l'Associazione si trovasse nella condizione esplicitata dall'Art. 30 del D.Lgs 117/2017 - c.2. - *“Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità”*. c.3. - *“L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati”*. c.5. - *“... I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti”*.

Nelle more, il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, nominerà due membri, coadiuvanti il Tesoriere, scelti fra gli Associati, per tutto quanto previsto dall'art.14 dello Statuto.

Art. 9 – Gruppi di lavoro

Sono denominati “Gruppi di lavoro” le aggregazioni di Associati che si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore (accoglienza, segreteria, biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione a spettacoli, momenti di intrattenimento, manifestazioni e simili). Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell'Accademia di Umanità. I Gruppi di lavoro riferiscono direttamente al Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Norme didattiche

- 1) I corsi e i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno tre lezioni, anche con docenti diversi. Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio.
- 2) Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a proprio insindacabile giudizio. Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, stabilire, per alcuni corsi, un numero massimo o minimo di studenti.

- 3) Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione, oltre che di uno o più vice direttore/i, anche di un gruppo di referenti collaboratori.
- 4) Il Direttore Didattico si avvale per ciascun corso di assistenti scelti fra i partecipanti al corso per i compiti indicati dal successivo art.11.
- 5) Il Direttore Didattico seleziona i Docenti e li sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Docenti

La Sede Locale, per lo svolgimento delle proprie attività didattiche, si avvale della collaborazione di docenti, che assumono la qualifica di Associati Docenti. L'associazione può avvalersi anche di collaboratori esterni che comunque dovranno essere coperti da assicurazione.

Art. 12 – Assistenti

Qualunque Associato alla Sede Locale può fare l'Assistente a un corso. La sua opera consiste nel registrare le presenze degli studenti partecipanti e nello svolgere quei compiti di coordinamento fra studenti, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l'aspetto tecnico.

Art. 13 – Aggregati

- 1) Alle attività esterne, di cui all'Accademia di Umanità, possono partecipare anche parenti e amici degli Associati in qualità di Aggregati, qualora ci siano posti disponibili una volta esaurita la priorità degli Associati.
- 2) Gli Aggregati devono essere coperti da apposita assicurazione.

Art. 14 – Rimborsi spese

Gli amministratori e i collaboratori non possono essere retribuiti in alcun modo, né dall'Associazione né dai beneficiari; ad essi possono essere rimborsate le spese con le modalità e i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Autonomia della Sede Locale

Il versamento della quota associativa alla Sede Locale dà diritto a frequentare le conferenze e i corsi della Sede Locale e non comporta la partecipazione alle attività di altre Sedi Unitre, fatte salve eventuali convenzioni esistenti con altre Sedi.